



# CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MILANO

Via Pusiano, 22 - 20132 Milano

Tel. +39 022590112 - Fax +39 0227200777 - C.F. 80143010157



# REGOLAMENTO GENERALE

**O.N.L.U.S.**

Iscrizione Elenco Associazioni di Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile

Prot. n° 85215 del 3 ottobre 1996

Iscrizione Registro Generale del Volontariato della Regione Lombardia

Decr. Reg. n° 54364 dell'8 marzo 1994, fg. n° 317, progres. n° 1261 - sezione B) civile



## CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - MILANO REGOLAMENTO GENERALE

### TITOLO I SEZIONE PRIMA

#### Articolo 1 – Premessa

Il presente regolamento definisce ed interpreta in modo autentico quanto enunciato nello statuto, stabilisce le regole fondamentali per la stesura dei regolamenti particolari e ne definisce il numero e il tipo. Regola quanto non stabilito dai regolamenti particolari.

#### Articolo 2 – Regolamenti

Sono previsti oltre al Regolamento Generale i seguenti regolamenti:

- **Regolamento di Disciplina;**
- **Regolamento Operativo**, differenziato nei titoli Addestramento e Corsi, Squadre e Sezioni, Allertamento e Missioni.
- **Regolamento Elettorale;**
- **Regolamento del Collegio dei Proviviri;**
- **Regolamento del Collegio dei Revisori dei Conti.**

I regolamenti, parte integrante dello Statuto, sono riuniti in una raccolta e sono obbligatori. I regolamenti non possono essere in contrasto o derogare le norme statutarie né le possono modificare: in merito a eventuali conflitti decide il Collegio dei Proviviri.

I regolamenti sono a norma dell'Articolo 16 Capo m) Comma II dello Statuto e redatti dal Consiglio Direttivo. Qualunque Socio attivo ha la facoltà di presentare proposte di modifiche a condizione che esse siano:

- motivate;
- circostanziate;
- redatte nella forma tipica dei regolamenti (a macchina o con altra forma di stampa);
- recino esattamente il o gli articoli da modificare e il testo modificato;
- presentate al Consiglio Direttivo.

In mancanza di uno di questi requisiti il Consiglio Direttivo ha la facoltà di rifiutarne l'esame, senza altra motivazione che quella del vizio di forma.

La presentazione di modifiche al solo scopo di rallentare i lavori del C.D. è considerata grave mancanza ai doveri di Socio e può essere giusta causa di espulsione dall'Associazione.



## TITOLO II SEZIONE PRIMA - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLO STATUTO

### Articolo 3 dell'articolo 1 dello Statuto

Per Autorità competenti si intendono:

- Il Prefetto (quale primaria Autorità nella provincia);
- Il Ministro dell'Interno o suo delegato;
- Il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile o suo delegato;
- Il Comandante provinciale dei Vigili dei Fuoco;
- Il Sindaco.

Esclusivamente per quanto concerne il Comma b) "opera od intervento" si devono intendere in situazione reale di emergenza.

Per le richieste di intervento provenienti dalle Autorità competenti diverse dalla Prefettura, deve essere data a quest'ultima immediata notizia con il mezzo di comunicazione più rapido, anche ad operazione iniziata.

Le richieste di intervento provenienti da: Provincia, Regione, Enti Militari appartenenti alla nostra associazione o Associazioni facenti parte della Colonna mobile Provinciale (AVPC Melegnano, AVPC Gino Arosio Lissone, Fips Milano, Ari Milano) seguono una procedura speciale stabilita nel Regolamento Operativo.

Le richieste di intervento provenienti da altri Enti vengono prese in considerazione con le modalità previste dal Regolamento Operativo.

In merito al Comma e) la collaborazione dell'Associazione si intende possibile con e per qualunque ente o privato che il Consiglio Direttivo ritenga utile con il solo obbligo, per addestramenti ufficiali o opere di prevenzione, di darne comunicazione alla Prefettura a mezzo lettera.

### Articolo 4 dell'articolo 4 dello Statuto

Comma a)

Il Cittadino che chiede di far parte dell'Associazione, a qualsiasi titolo, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere età maggiore di anni 18 (15 per i soci collaboratori);
- c) avere buona condotta civile e morale e non aver riportato condanne penali;
- d) non essere interdetto dai pubblici uffici;
- e) avere idoneità psicofisica al servizio di protezione civile;
- f) non appartenere già ad associazioni similari alla nostra ritenute in *conflitto di interessi*. (Tale situazione è accertata dal Consiglio Direttivo in sede di esame della domanda, su dichiarazione *obbligata* dell'interessato).

Comma b)

Soci attivi

I requisiti psicofisici sono quelli stabiliti per legge per l'accesso ai ruolini del Ministero dell'Interno per i Volontari di protezione civile. Sono accertati possibilmente dal Direttore Sanitario o in caso di impossibilità da un qualunque medico legalmente esercitante.



Tali requisiti debbono essere mantenuti per tutta la durata della permanenza in Associazione. L'accertamento del mantenimento di tali requisiti è di competenza esclusiva della Direzione Sanitaria la quale può sottoporre gli iscritti a qualunque esame ritenga necessario. Il rifiuto dell'interessato agli accertamenti comporta l'immediata perdita della qualifica di Socio Attivo e la sospensione da ogni attività operativa. La sospensione è obbligatoriamente operata dal Comandante su richiesta del Direttore Sanitario.

In particolare, la permanenza in servizio attivo al superamento dei 60 anni di età è, subordinato a particolare autorizzazione della Direzione Sanitaria.

#### Articolo 5 dell'articolo 5 dello Statuto

La domanda di ammissione deve essere compilata esclusivamente sull'apposito modulo del Corpo Volontari Protezione Civile - Milano e deve essere accompagnata dai prescritti documenti; la domanda priva anche di uno dei documenti prescritti è rifiutata d'ufficio da chi la riceve senza altra formalità. Il richiedente deve certificare di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

La domanda può essere accolta o respinta dal Consiglio Direttivo e, in entrambe i casi, la decisione deve essere riportata nel verbale di Consiglio.

Se la domanda viene accolta, il nominativo del volontario verrà iscritto nel Libro Soci. Il neo volontario, entrato a far parte dell'organico del Corpo Volontari Protezione Civile - Milano, potrà da subito partecipare attivamente alla vita associativa con addestramenti, esercitazioni, manifestazioni, emergenze e quant'altro gli venga richiesto per un periodo di sei mesi dove, alla fine del quale, potrà essere dimesso a semplice decisione del comando per scarsa attitudine, incapacità, assenteismo, insubordinazione o scarsità di requisiti morali: tale decisione è definitiva, inappellabile e, comunque, deve essere riportata nel verbale di Consiglio.

Se la domanda non viene accolta, tale decisione deve essere motivata ed è comunque insindacabile, inappellabile e definitiva e il candidato viene informato personalmente da un consigliere e/o dal comandante e, in caso di problemi sanitari, anche dal direttore sanitario.

#### Articolo 6 dell'articolo 8 dello Statuto

comma b)

Il parere della Commissione dei Probiviri si intende obbligatorio e vincolante; può essere ammessa una deroga in senso favorevole per il Socio solo a titolo di amnistia quando particolari condizioni lo giustifichino. In generale il deferimento al Collegio dei Probiviri è ammesso da qualunque Socio o gruppo di Soci, deve esserne data comunicazione contestuale al Consiglio Direttivo. Il deferimento è ammesso solo per gravi motivi che non possano essere risolti dagli altri organi o strutture associative. Il deferimento senza motivazione o con motivazione non sufficiente comporta sanzione disciplinare, è comminata obbligatoriamente dal Comandante su richiesta della Commissione.

#### Articolo 7 dell'articolo 16 dello Statuto

comma b)

Il numero dei consiglieri è stabilito, entro i limiti statutari dalle risultanze delle candidature e non può comunque essere pari. I metodi per la risoluzione di eventuali conflitti sono specificati nel Regolamento Elettorale.



comma g)

Il Comandante, il Direttore Sanitario, i Responsabili di Settore, i membri dei collegi dei Revisori dei Conti e Probiviri possono partecipare alle Riunioni di Consiglio sempre anche quando queste si svolgano a porte chiuse. E' tuttavia ammessa l'esclusione dai lavori (tranne che per il Comandante e la Commissione dei Probiviri) quando si trattino problemi disciplinari o violazioni normative a carico di soci.

comma l)

Il consigliere ritenuto dimissionario, a norma del presente comma, è sostituito direttamente dal consiglio senza parere del Collegio dei Probiviri. Il provvedimento è esecutivo dalla data in cui è inserito all'ordine del giorno della riunione di Consiglio.

#### Articolo 8 dell'articolo 18 dello Statuto

Il Collegio dei Probiviri è Massimo Organo sopra le parti decide in merito ad ogni conflitto tra componenti associative singole o collegiali. Decide sulle interpretazioni dello Statuto e dei regolamenti. E' commissione di appello avverso a decisioni prese dal Comandante e o dal Consiglio Direttivo per quanto di loro competenza. Il suo giudizio è insindacabile salvo quanto previsto dall'Art.6 di questo regolamento. Il Collegio dei Probiviri non è dotato di autonomia inquirente.

paragrafo f)

Il termine "approvazione" si intende in senso esclusivamente formale. E' esclusa ogni valutazione di merito. (Salvo sempre quanto stabilito dall'Articolo 6).

La Status di Probiviro è incompatibile con qualunque altro incarico associativo.

#### Articolo 9 dell'articolo 20 dello Statuto

Si intende "operatività" la fattispecie già configurata nell'articolo 3 di questo regolamento.

comma b)

I contenuti del rapporto gerarchico tra il Comandante e il resto dei componenti dell'Associazione è ampiamente illustrato nel Regolamento di Disciplina. E' comunque obbligatoria l'esecuzione di ordini anche in deroga ai Regolamenti. La mancata esecuzione è considerata gravissima mancanza ed è fonte di deferimento con richiesta di radiazione. E' sempre ammesso ricorso solo se l'ordine è stato eseguito. Il deferimento del Comandante al Collegio dei Probiviri è ammesso esclusivamente a cura del Presidente o del Consiglio Direttivo.

### TITOLO III SEZIONE PRIMA

#### Sede Sociale Articolo 10

La sede sociale del C.V.P.C. è ubicata in **Milano Via Pusiano n° 22** all'interno dei locali di proprietà dell'Amministrazione Provinciale dateci in comodato gratuito. Pertanto la vita associativa (riunioni, assemblee, ecc.) si svolge in tale sede.



Vi è inoltre una *sede operativa* situata in località Pizzabrasa di Pieve Emanuele utilizzabile esclusivamente quale base operativa escludendo qualunque uso amministrativo o gestionale.

La manutenzione ordinaria (pulizia, ordine della sede ecc.) è di competenza e viene gestita dalla squadra di turno ogni giovedì inoltre durante un fine settimana nell'arco di ogni mese deve essere svolta una manutenzione straordinaria con personale scelto secondo criteri dettati dal Comando. Ogni Volontario deve sentire la sede come fulcro della vita associativa deve quindi, doverosamente, frequentarla e utilizzarla al meglio mantenendola nel contempo in ordine e pulita. E' preciso dovere di tutti segnalare eventuali guasti o incurie al proprio capo squadra o al comando.

### Articolo 11

Lo stemma dell'associazione va appuntato sulla tasca sinistra dell'uniforme e/o giacca e deve essere utilizzato dal Socio in quelle occasioni in cui si muove a nome dell'Associazione (interventi, manifestazioni, ecc.). Altre applicazioni autorizzate dello stemma sono sull'autoveicolo personale del Socio. Altri utilizzi delle insegne associative dovranno essere autorizzate dal Comando. Eventuali altre insegne devono essere autorizzate per iscritto dal Consiglio.

I Soci regolarmente iscritti nei ruolini della Prefettura possono utilizzare lo stemma ministeriale applicato alla tasca destra dell'uniforme; il Volontario che utilizza lo stemma ministeriale deve avere al seguito la tessera rilasciata dalla prefettura di appartenenza.

Sull'uniforme del Volontario possono comunque esserci i seguenti distintivi:

- dell'Associazione sulla tasca sinistra;
- la bandiera italiana sul braccio sinistro;
- del Ministero dell'Interno sulla tasca destra (solo per iscritti nei ruolini della prefettura);
- dell'Associazione Italiana Soccorritori sul braccio destro (facoltativo);
- di squadra sul braccio sinistro sotto la bandiera (facoltativo);
- eventuali decorazioni della Repubblica Italiana inerenti la protezione civile.

### Articolo 12

Ai volontari è fatto divieto di detenere, trasportare, usare, durante le attività di protezione civile, qualsiasi tipo di arma da fuoco, arma bianca e/o da tiro (arco o simili); salvo particolare deroga da parte del Comando per quelle ritenute utili per l'attività stessa (es. pistola lanciarazzi). In questo caso l'arma verrà tenuta sotto sorveglianza da parte del Comando e utilizzata sotto la responsabilità dello stesso. Unica eccezione viene fatta per coltelli da fodero che possono essere indossati dai volontari solo ed esclusivamente durante quegli interventi in cui si manifesta l'utilità di un simile attrezzo e comunque non per difesa personale.

Chiunque trasgredisce a queste norme viene sospeso da tutte le operazioni fino a decisione del Consiglio Direttivo, salvo poi procedere ad ulteriori sanzioni disciplinari e/o penali nei casi più gravi.